

# L.P. 14/2016 "LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2016"

circostanze locali consentono un equivalente soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso;

e) l'avvenuta nomina di un direttore della pista per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione del servizio pista e del servizio di soccorso;

f) la predisposizione di spazi per l'esposizione, in modo ben visibile e chiaro, delle informazioni, delle regole di comportamento e della segnaletica delle piste.

8. Il direttore della pista e i servizi pista e soccorso possono essere comuni a più piste.

9. Gli addetti al servizio pista svolgono compiti relativi alla delimitazione, segnaletica, preparazione, protezione, controllo e messa in sicurezza della pista, alla collocazione della segnaletica, all'esposizione e alla diffusione di informazioni relative alle regole di comportamento degli utenti, nonché alla regolazione dell'accesso, come specificato nel regolamento. In particolare precludono l'accesso alla pista in caso di pericolo.

10. Gli addetti al servizio di soccorso prestano i primi soccorsi e trasportano gli infortunati fino ad affidarli agli ordinari servizi di soccorso.

11. L'utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato all'omologazione rilasciata dalla FIS, nel rispetto del regolamento della Federazione internazionale sci (FIS).

12. La Giunta regionale costituisce, con propria deliberazione, il comitato tecnico di cui al comma 1, determinandone la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri a carico del bilancio regionale.

13. La Giunta regionale definisce con regolamento:

a) la documentazione da allegare alla proposta di delimitazione dell'area sciabile e alla proposta di individuazione dell'area sciabile attrezzata;

b) le caratteristiche tecniche delle piste;

c) la documentazione da allegare ai progetti di apprestamento delle piste ai fini del rilascio dell'autorizzazione, incluse le relazioni redatte da tecnici abilitati nelle rispettive materie di competenza;

d) i requisiti dei direttori delle piste;

e) i compiti degli addetti al servizio piste;

f) i requisiti degli addetti al servizio soccorso;

g) le modalità di utilizzo delle piste da sci in periodo di non innevamento, in particolare per la pratica delle discipline del mountain biking.

## **Titolo III**

### *Ambito territoriale*

#### **Art. 9**

##### **(Modifica alla l.r. 31/2008)**

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(8) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3 dell'articolo 31 quinquies la parola 'centottanta' è sostituita dalla seguente: 'trecentosessanta'.

#### **Art. 10**

##### **(Modifiche alla l.r. 86/1983)**

1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(9) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 5 la parola 'prevedono' è sostituita dalle seguenti: 'possono prevedere';

b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 le parole 'e dai programmi' sono soppresse;

c) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 le parole 'ed approva i programmi di cui al successivo articolo 14' sono soppresse;